



SENTENZA N. 67/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. n. **73179** proposto da **(omissis)**, nato a (omissis) (omissis) (C.F. LNZ GDU 79H19 H703N) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno al Viale degli Eucalipti n. 16, pec avvguidolenza@pec.ordineforense.salerno.it

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F. DRNNCL72M19F839Y) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec: avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Uditi all'udienza del 7 febbraio 2024 l'avv.(omissis), per il ricorrente, e l'avv. Di Ronza, per INPS

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente agiva in riassunzione, a seguito di pronuncia n. 690/2021 del

Tribunale di Salerno, che declinava la giurisdizione in favore del giudice contabile, per l'annullamento della nota MBPA/PAC/0006/2017 H RIC906D10C7001000201RM02322687213202DC0PD0799 - RECUPERO PENSIONI AI SUPERSTITI - del 04.11.2019, notificata in data 18.11.2019, avente ad oggetto: recupero delle somme percepite e non dovute sulla pensione ai superstiti n. 50053945 per superamento dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti e con la quale era comunicato l'avvio del procedimento di recupero del complessivo importo di € 2.944,50 indebitamente versato durante il periodo 31.01.2017 – 31.12.2017 (file 004); del provvedimento di diniego silentemente formatosi sul ricorso ex art. 2 L. n. 1199/1971 prot. n. 1778548 del 18/12/2019; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto a non subire l'abbattimento del trattamento di reversibilità per l'anno 2017.

A tal riguardo l'istante rappresentava di essere percettore del trattamento pensionistico di reversibilità, quale coniuge della sig.(omissis) Tale trattamento è assoggettato ai "limiti di cumulo" previsti dalla art. 1 comma 41 della L. n. 335/1995, che, a loro volta, dipendono in misura inversamente proporzionale all'ammontare delle altre fonti reddituali percepite dagli aventi diritto (cd. "redditi diversi"), secondo gli scaglioni previsti dalla Tabella F allegata alla stessa legge.

Nel 2016 lo stesso percepiva redditi diversi per € 27.085,00 e, in data 19.06.2017, dichiarava tali redditi a mezzo Modello Unico Persone Fisiche 2017. Nel 2017 subiva un abbattimento del 40% al proprio trattamento di reversibilità, nella misura del 40% del relativo valore lordo, in applicazione degli scaglioni previsti dalla "tabella di cumulo ex art. 1 comma 41 L. n.

335/1995” a valere per l’anno 2017, annualmente elaborate dall’INPS sulla

base del valore del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti.

In data 18.11.2019 il ricorrente riceveva la nota impugnata di INPS, che aveva

calcolato a titolo di redditi diversi l’importo di € 36.483,00 in luogo di quello

pari ad € 27.085,00, con la conseguenza di ritenere indebita l’erogazione della

somma di € 2.944,50, rispetto alla quale procedere al recupero a decorrere dal

febbraio 2020, con rate mensili di € 210,32.

In particolare, l’INPS aveva aggiunto la somma di € 3.138,00, a titolo di

“contributi previdenziali” e la somma di € 6.260,00 portata in dichiarazione

dal ricorrente a titolo di “redditi fondiari non imponibili”.

Il ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 2 L. n. 1199/1971, inoltrato al

Comitato di vigilanza della Gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti

per il tramite della piattaforma informatica INPS, ma senza ricevere alcuna

risposta, con conseguente rigetto per silenzio. Nelle more l’INPS iniziava le

trattenute a febbraio 2020.

Era quindi proposto ricorso innanzi al Tribunale di Salerno, che affermava

esservi la giurisdizione contabile.

Riassunto il giudizio, innanzitutto il ricorrente rilevava la tardività del

recupero effettuato ai sensi dell’art. 52, comma 2, l. 88/1989, come

interpretato dall’art. 13 l. 412/1991, in base al quale l’INPS deve procedere

annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti

sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro

l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Nella specie, la contestazione sollevata dall’INPS si sarebbe basata sui dati

redditali relativi all'anno solare 2016, così come dichiarati dal ricorrente nel proprio Unico PF 2017 tempestivamente presentato a mezzo il preposto intermediario in data 19.06.2017. A partire da tale data l'Istituto aveva piena conoscibilità dei dati redditali del dott.(omissis) a valere per il precedente anno 2016. Ne conseguirebbe, pertanto, che l'avviso recupero avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2018.

Nel merito, il ricorrente faceva presente che il reddito da considerare era pari ad € 27.085,00 e non quello indicato da INPS di € 36.483,00, perché sarebbe errato considerare quale reddito ai fini del cumulo sia l'importo di € 3.138,00, a titolo di "contributi previdenziali", sia l'importo di € 6.260,00 portata in dichiarazione dal ricorrente a titolo di "redditi fondiari non imponibili". Infatti, dovrebbe essere considerati per il cumulo solo i redditi soggetti ad IRPEF.

Pertanto, esposte le proprie ragioni, nel ricorso era chiesto a questo giudice di
«a. disporsi l'annullamento

- della nota MBPA/PAC/0006/2017 H
RIC906D10C7001000201RM02322687213202DC0PD0799 - RECUPERO
PENSIONI AI SUPERSTITI - del 04.11.2019, notificata in data 18.11.2019;
- del provvedimento di diniego silentemente formatosi sul ricorso ex art. 2 L.
n. 1199/1971 prot. n. 1778548 del 18/12/2019;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;

b. diritto del ricorrente a non subire l'abbattimento al trattamento di reversibilità relativo all'anno 2017 e alla conseguente restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'INPS nelle more della definizione del presente giudizio.

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario».

Con memoria depositata il 25 gennaio 2023 si costituiva INPS, che, in via preliminare, faceva presente che non vi sarebbe alcuna tardività fondata sull'art. 52 legge 88/1989, disciplina applicabile alle pensioni gestite dall'A.g.o., perché la disciplina omologa per le pensioni a carico dello Stato è contenuta nell'art. 206 del T.u. 1092/1973.

Inoltre l'ente richiama la pronuncia delle SS.RR. n. 4/2008, rilevando come l'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario non comporterebbe l'adozione di un provvedimento formale (inteso nell'accezione di dell'art. 206 del d.P.R. n° 1092 del 1973), che modifichi il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza come contemplato e previsto dagli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n. 1092 del 1973. Ne conseguirebbe che per l'indebito non sarebbe applicabile la previsione di irripetibilità di cui all'art. 206 del d.P.R. n° 1092 del 1973 e non sarebbero richiamabili i principi enucleati dalla giurisprudenza contabile con riferimento ai recuperi operati in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva, con rilevanza dell'affidamento del pensionato.

In ogni caso INPS rappresentava che il ricorrente presentava all'Agenzia delle Entrate sia il modello 770 che Unico sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017 e 2018.

Nel Modello Unico 2016 riferito all'anno di imposta 2015, in calce al quadro A (redditi di terreni per possesso di terreni agrari e dominicali), era riportato il totale di € 17.756 di reddito agrario imponibile, € 1.043 di reddito

dominicale imponibile ed € 10.313 di reddito dominicale non imponibile. Il totale dei redditi del quadro RB è di € 5.264 di rendite catastali per immobili non locati (di cui non si comprende la non imponibilità) ed € 389 di abitazione principale. Sempre in riferimento all'anno 2015 si aggiunge il reddito da pensione di € 17.689 per un reddito complessivo di € 46.962,00. Si riscontra altresì volume d'affari di € 136.369 con totale acquisti ed importazione di euro 45.483 di imponibile.

Nel Modello Unico 2017, riferito all'anno di imposta 2016, in calce al medesimo quadro A, era riportato il totale di € 15.941 di reddito agrario imponibile ed € 10.197 di reddito dominicale imponibile. Il totale dei redditi del quadro RB è di € 6.586 di rendite catastali per immobili non locati (imputati per motivi non comprensibili come non imponibili) e € 389 di abitazione principale. Sempre in riferimento all'anno 2016 si aggiunge il reddito da pensione di € 17.667 per un reddito complessivo di € 48.279,00. Non era più riportato il volume d'affari.

Situazione identica per la dichiarazione dei redditi 2018 (per il 2017), dove il volume dei redditi, definiti non imponibili, addirittura aumentava, giustificando ancor più il cumulo per il 2017.

INPS affermava che, per comprendere la natura dei redditi dominicali che controparte riterrebbe non imponibili, si dovrebbe muovere dall'esame delle dichiarazioni fiscali del 2015 che erano poi, reiterate per gli anni successivi.

Nel Modello Unico 2015 riferito all'anno di imposta 2014, il ricorrente vantava di ben 33 voci di reddito dominicale con possesso al 40% per l'intero anno 365 giorni e 33 voci di reddito agrario non rivalutato con possesso al 100% per l'intero anno 365 giorni.

A parte l'indicazione dei redditi, si dovrebbe porre l'attenzione sulla rendita catastale delle seguenti dichiarazioni: 1) n. 3 immobili con percentuale di possesso al 40% per giorni 365 con utilizzo 9 (codice che indica un utilizzo residuale, non riconducibile ad abitazione, impresa etc) e rendita catastale di € 4.950; 2) immobile con percentuale di possesso al 40% per giorni 365 con utilizzo 9 e rendita catastale di € 2,436; 3) immobile con percentuale di possesso al 100% per 177 giorni con utilizzo 9 e rendita € 263 (da considerarsi) e poi cambia destinazione passando ad utilizzo 1 (casa di abitazione) per i restanti 159 giorni.

Inoltre, andrebbe posta l'attenzione sui seguenti immobili dichiarati: n. 1 immobile con percentuale di possesso al 33,33% con rendite catastali di € 21; n. 1 immobile con percentuale di possesso al 33,33% che giorni 177 ha utilizzo 9 con rendita di € 322 e per i restanti 159 cambia utilizzo passando a 5; n. 4 immobili con utilizzo 9 con percentuale di possesso al 40% per giorni 365 con rendite rispettivamente di € 944, euro 777, € 722, € 777;

n. 1 immobile con possesso al 33,33% per giorni 365 con utilizzo 9 con rendita di € 483;

n. 1 immobile con utilizzo 1 al 100% con rendita 886 euro per giorni di possesso 206;

n. 1 immobile con utilizzo 5 al 100% di possesso per 206 giorni con rendita di € 76;

n.1 immobile con utilizzo 9 al 25% di possesso per giorni 212 e con rendita di € 1139;

n. 1 immobile con utilizzo 9 al 4% di possesso per giorni 212 e con rendita € 421.

Il totale dei redditi del quadro RB è di € 5.039 di rendite catastali per immobili non locati (imputati per motivi ignoti come non imponibili) e € 739 di abitazione principale. Secondo l'assunto del ricorrente tutte le indicate le rendite catastali, con vari utilizzi e ben 66 voci di terreni a redditi, non sarebbero assoggettabili all'Irpef e non rientrerebbero nel cumulo ex art. 1 comma 41. Nel 2016, quindi, il ricorrente generava e dichiarava "redditi diversi" rilevanti ai fini del cumulo per € 36.483,00, dal momento che risulta alquanto singolare che redditi per € 10.313,00 erano ritenuti non cumulabili, né basta la dichiarazione fiscale del ricorrente a dimostrare il contrario.

Secondo l'ente gli unici redditi non oggetto di cumulo sarebbero la pensione di reversibilità e il reddito da prima casa, dovendo necessariamente tutti gli altri proventi essere computati ai fini del cumulo, tanto più che essi sono da ritenersi il prodotto dell'attività imprenditoriale del ricorrente, così come risulta dalla visura che si allega. Infatti riteneva che non sussisterebbe una distinzione tra e tra redditi imponibili e non imponibili e l'unica distinzione, per ragioni di razionalità del cumulo, riguarda la casa di abitazione e la stessa reversibilità sulla quale il cumulo deve avere effetto. Nel caso di specie, tali redditi costituiscono il provento dell'attività esercitata. Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, terrebbe conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato, che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo, e, nell'esercizio della sua discrezionalità, sarebbe chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (C. Cost. sentenza n. 241 del 2016).

In ogni caso, era ribadito che il provvedimento sul cumulo sarebbe provvisorio e sempre modificabile, anche dopo un anno.

In conclusione INPS chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 7 febbraio 2024 il difensore del ricorrente ribadiva le argomentazioni già illustrate nel ricorso e, in particolare, evidenziava come INPS nelle proprie difese non si sarebbe espressa sulla natura dei redditi da cumulare. Si soffermava sulla esistenza della circolare n. 38/1996, che costituirebbe auto vincolo per INPS e chiedeva di depositare la sentenza n. 67/2021 della sezione Emilia Romagna. Inoltre, contestava le affermazioni di INPS, ritenendo che non vi sarebbe alcun dolo da parte del ricorrente, avendo indicato tutti i dati reddituali nelle dichiarazioni.

Il difensore di INPS rilevava che bisognerebbe distinguere il piano tributario da quello previdenziale e la norma previdenziale non fa alcuna specificazione in ordine ai redditi cumulabili. In ogni caso, sosteneva che la circolare richiamata da controparte non sarebbe fonte del diritto e dovrebbe essere aggiornata. Infatti, l'introduzione dell'IMU è successiva alla circolare ed essa sostituisce l'IRPEF come imposizione tributaria sui redditi fondiari. Da ultimo richiamava la pronuncia SS. RR. 4/2008.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto occorre chiarire che il giudizio innanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria. Viene infatti devoluto in giudizio l'intero rapporto al quale è riferito il provvedimento impugnato. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, il giudizio «*non ha struttura impugnatoria e non è*

preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi (Corte dei conti, sez. I d'App., sent. n. 387 del 2017)» (così fra le tante Sez. Sicilia, n. 915/2021).

Ciò posto, questo giudizio ha ad oggetto due questioni: la prima relativa alla legittimità del recupero effettuato per somme asseritamente ritenute indebitamente percepite dal ricorrente a titolo di pensione di reversibilità e la seconda relativa al diritto a non subire l'abbattimento del trattamento pensionistico relativo all'anno 2017.

Quanto alla prima questione, occorre precisare, come da giurisprudenza di questa Corte, sentenza sez. I App. n. 488/2023, da intendere richiamata qui anche ai sensi dell'art. 39, lett. d) c.g.c., che «l'art. 1, comma 41, della su richiamata L. n. 335/1995 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria a tutti i regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi della predetta assicurazione generale ed introdotto, mediante la predetta tabella F allegata alla legge, limiti diversificati alla piena cumulabilità dei trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con il reddito del beneficiario.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 162/2022, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato disposto del terzo e quarto periodo del predetto art. 1, 7 comma 41, della

legge n. 335/1995 e della connessa tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti ed i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi, così alterando il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, esposto a un sacrificio economico in antitesi con la ratio solidaristica della reversibilità.

Secondo l'insegnamento della Consulta, intatti, le predette norme che stabiliscono i limiti di cumulabilità tra pensione e reddito, tengono conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dalla disponibilità di un reddito aggiuntivo e tendono a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo, in necessaria armonia con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (Corte cost., sent. n. 162/2022 e n. 241/2016).

Il quadro ordinamentale in materia deve, poi, tener conto della disciplina dettata dall'art. 9 della legge n. 428/1985 ai sensi del quale la revisione dei pagamenti "disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni" e che dette liquidazioni "hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione".

Al riguardo, l'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 429/1986, aggiunge che: "resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte". Secondo le Sezioni Riunite di questa Corte, per individuare i principi applicabili in tema

di recupero di indebiti pensionistici erogati oltre i limiti di cumulabilità, occorre far riferimento proprio alla normativa appena richiamata prevista dall'art. 9 della L. n. 428/1985 e dall'art. 5 del D.P.R. n. 429/1985 dovendosi, quindi, considerare che: "l'Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine sicché nessun affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel corso di detto arco temporale annuale, nella stabilizzazione e nella giustezza del trattamento percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di revisione sulla base dei dati prodotti), né può al riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo" (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 4/2008/QM).

La Corte costituzionale, nel richiamare, per analoga fattispecie, la fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la pensione deve essere erogata e il momento dell'accertamento dell'eventuale superamento del limite reddituale, ha individuato quale "criterio di orientamento" l'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, ai sensi del quale l'Inps "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza" (Corte costituzionale, sentenza n. 166/1996).

Pertanto, come già chiarito da questa Sezione, "in materia di controlli automatizzati i termini annuali sono due: il primo decorre dalla conoscenza

dei dati per le attività di vero e proprio controllo e un secondo, decorrente dallo scadere del primo, per l'attività di recupero dell'attuale indebito" (Sez. I App., sentt. n. 123/2023 e n. 156/2022)».

Inoltre la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali da parte del pensionato deve ritenersi assolto mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate e non è necessaria, quindi, un'ulteriore comunicazione all'INPS se nella dichiarazione dei redditi sono inseriti tutti quelli incidenti sul cumulo (fra le altre v. sez. Puglia n. 1/2024, Sez. Abruzzo, n. 98/2023).

Orbene, nel caso di specie il provvedimento di recupero si riferisce alle somme percepite nel 2017 e, quindi, al cumulo dei redditi relativo all'anno solare 2016. In tal caso, il ricorrente afferma di aver presentato la dichiarazione dei redditi, modello Ucico PF 2017 in data 19.06.2017. Circostanza questa non contestata da INPS.

Essendo la dichiarazione presentata nell'anno successivo a quello nel quale il reddito era stato percepito (quindi nel 2017 per i redditi percepiti nel 2016), nel 2017 INPS poteva procedere alle verifiche ed entro l'anno successivo poteva procedere agli eventuali recuperi (quindi nel 2018 rispetto ai redditi percepiti nel 2016), a prescindere da ogni valutazione circa la buona fede del percipiente. Successivamente, il recupero resta possibile, ma solo in presenza delle richiamate condizioni.

Conseguentemente, il provvedimento di recupero doveva essere posto in essere entro il 2018 e quello ricevuto in data 18.11.2019 risulta tardivo.

Nel caso di specie, non rileva lo stato soggettivo di buona fede o di dolo, perché i dati degli altri redditi erano inseriti nella dichiarazione presentata,

tanto che anche INPS non fa alcuno accenno ad un'attività istruttoria che prescindesse da tale dichiarazione dei redditi. Nella nota di INPS, impugnata dal ricorrente, si legge che per la determinazione del debito sono stati presi in considerazione i redditi dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il mod. 73 e quelli presenti nel Casellario centrale dei pensionati.

In conclusione, essendo i dati relativi agli altri redditi, inseriti nella dichiarazione del 2017 rispetto all'anno 2016, deve accogliersi la domanda del ricorrente e ritenere tardive le comunicazioni di recupero delle somme indebite, con conseguente irripetibilità delle somme.

2. Il ricorrente chiedeva nel ricorso come punto a) l'annullamento della nota ricevuta e come punto b) l'accertamento del diritto a non subire l'abbattimento, con restituzione delle somme trattenute.

Quanto al secondo profilo deve però ritenersi infondata la richiesta del ricorrente. In altri termini, vi sono profili di indebita percezione delle somme.

Infatti come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini del cumulo per stabilire la soglia di percentuale della pensione di reversibilità percepibile, rilevano tutti i redditi del beneficiario, perché la norma non prevede alcuna limitazione al solo reddito imponibile. In particolare, *«L'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 prevede che "gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella". La lettera della norma, dunque, fa riferimento a tutti i redditi del titolare del trattamento, senza limitazione al solo reddito imponibile ai fini Irpef. Pertanto, i redditi catastali, seppure non assoggettati ad Irpef in quanto soggetti ad IMU in via sostitutiva, proprio in quanto redditi devono essere computati tra i redditi complessivi del titolare del trattamento ai fini del*

cumulo in esame (cfr. nello stesso senso, Sez. Lazio, sent. n. 149/2020; Sez. Liguria, sent. n. 82/2019 e sent. n. 1/2023), restando a tali fini irrilevanti le modalità impositive e le tipologie di imposte alle quali il reddito è assoggettato» (sez. Abruzzo, 98/2023).

Non vale ad inficiare quanto osservato, la circolare richiamata dal ricorrente, che non costituisce un atto normativo ed è stata posta in essere in precedenza all'introduzione della disciplina IMU.

3. Ciò posto, le richieste formulate dal ricorrente possono essere interpretate tendenti entrambi ad ottenere, come unica domanda giudiziale, la restituzione delle somme trattenute da INPS.

Conseguentemente, sulla base di quanto accertato sopra deve accogliersi la parte della domanda relativa all'accertamento della tardività del recupero e da questo ne discende che deve concludersi anche per la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme trattenute a titolo di recupero da parte di INPS.

Tali somme dovranno essere restituite senza gli interessi, sia perché non vi era esplicita richiesta in tal senso, sia perché si riferiscono a somme comunque indebitamente percepite (sez. Liguria n. 82/2019).

4. Considerata la fondatezza di una parte delle richieste del ricorrente, le spese si intendono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara tardivo il recupero delle somme operato da INPS e il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme trattenute da INPS a titolo di recupero per le somme indebitamente percepite

nel 2017;

- compensa le spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

Il Giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

Depositata in

Napoli, 08.02.2024

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

